I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 411/74 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1974

relativo a talune misure da prendere per l'Italia nel settore agricolo in seguito alla fissazione, con effetto dal 28 gennaio 1974, di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43, 103 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 197/74 (2), ha fissato per questa moneta, con effetto dal 28 gennaio 1974, un tasso rappresentativo che avrebbe dovuto provocare un certo aumento dei prezzi dei prodotti agricoli in Italia ; che questa conseguenza è stata evitata, eccetto per il settore della carne bovina, dall'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73 (4), secondo il quale i prezzi sono mantenuti, in linea di massima, al loro livello del 31 dicembre 1973 ; che, per quanto riguarda il settore della carne bovina, il regolamento (CEE) n. 197/74 ha previsto delle ripercussioni immediate a causa della situazione congiunturale ;

considerando che le ragioni che hanno condotto a fare un'eccezione per la carne bovina si presentano, anche se in modo meno evidente, anche per gli altri prodotti agricoli ; che si impone quindi una soluzione corrispondente ; che occorre inoltre inserire l'intero regime nel quadro della politica agricola comune ;

considerando che, per non intralciare le operazioni già intraprese in base all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71, occorre mantenere il regime risultante da questo articolo, pur applicando le incidenze del presente regolamento sui prezzi di cui allo stesso articolo ; che la situazione particolare del settore dello zucchero, in cui i contratti di consegna sono già conclusi, e dei settori del vino e dell'olio di oliva rende tuttavia necessario il mantenimento del livello dei prezzi attualmente valido in tali settori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Sino alla fine della campagna di commercializzazione 1973/1974 per i prodotti in questione, i prezzi d'intervento o d'acquisto validi in Italia, eccetto per i settori del vino e dell'olio di oliva, dello zucchero e del tabacco, sono aumentati del 5 % :

— con effetto dal 28 gennaio 1974 per il settore della carne bovina,

— con effetto dal 25 febbraio 1974 per gli altri settori agricoli.

2. L'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 si applica tenendo conto del paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si sostituisce a decorrere dal 28 gennaio 1974 all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 197/74, che è abrogato.

(1) GU n. L 303 del 1°. 11. 1973, pag. 1.
(2) GU n. L 22 del 26. 1. 1974, pag. 2.
(3) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL